

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 10/01/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF), emessi in data 23 giugno 2001 ed appartenenti alla serie AA2 .

A seguito della richiesta di liquidazione avanzata nei confronti dell'intermediario, quest'ultimo eccepiva l'intercorsa prescrizione dei titoli, negando pertanto il diritto alla liquidazione.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente, contestando l'intervenuta prescrizione, si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario all'integrale rimborso dei buoni comprensivo degli interessi maturati. In subordine richiede il risarcimento del danno patito stante la mancata consegna del foglio informativo.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'intervenuta prescrizione in quanto trattasi di BBF della serie AA2 con scadenza prevista a sette anni. Pertanto stante l'emissione in data 22 giugno 2001 i titoli risultano prescritti alla data di presentazione del reclamo (9 novembre 2018).

In ragione di quanto sopra, l'intermediario, nel ribadire la correttezza del proprio operato, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in questione in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento dei termini di prescrizione dei BBF della serie AA2.

Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, nn. 8056/19 in merito al *dies a quo* per il decorso della prescrizione (fissata dal *D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000 in dieci anni dalla scadenza*).

In tale occasione il Collegio di Coordinamento ha affrontato la questione dell'interpretazione del DM del Tesoro del 29 marzo 2001, nella parte in cui prevede che i buoni fruttiferi della serie AA2 possono essere liquidati *“al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”*, statuendo il seguente principio di diritto: *“poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”*.

In applicazione di quanto esposto, si evidenzia come il decorso del termine prescrizionale decennale sia iniziato in data 31 dicembre 2008, data di scadenza dei titoli (ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione), e pertanto alla data di presentazione del reclamo, proposto il 9 novembre 2018, non era ancora intercorsa la paventata prescrizione.

Per i motivi di cui sopra, in accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario sia tenuto al pagamento in favore di parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli oggetto del ricorso, oltre agli interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione dei titoli e a corrispondere gli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI